

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARGUERETTAZ, ALFREIDER, SCHULLIAN, ALLASIA,
ATTAGUILE, BALDUZZI, GIGLI, GRIMOLDI, MAGORNO,
MARCOLIN, OLIVERIO, OTTOBRE, VIGNALI**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 18 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è dettata dall'esigenza di tutelare le minoranze etniche e linguistiche fortemente penalizzate dalle disposizioni vigenti per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Dopo le modifiche introdotte dal 1997 con il Trattato di Amsterdam e successivamente con il Trattato di Lisbona, deve ritenersi indispensabile un corrispondente adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, attraverso il riconoscimento alla Valle d'Aosta del diritto a esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni europee.

La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce, infatti, che la ripartizione dei seggi

abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose. Tale criterio è particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta, che è compresa nella circoscrizione I con regioni come il Piemonte e la Lombardia.

Anche se l'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979 prevede la possibilità di collegamento con altri partiti politici che si presentano a livello nazionale, tale possibilità non garantisce l'egualianza sostanziale richiesta dall'articolo 3 della Costituzione e tanto meno corrisponde al dettato dell'articolo 6 della stessa Carta, secondo il quale la Repub-

blica italiana deve tutelare le minoranze linguistiche con norme specifiche.

La presente proposta di legge mira proprio all'introduzione di un tale meccanismo di tutela, volendo evitare che il collegio elettorale di una piccola regione sia allargato con la conseguente messa in minoranza della popolazione francofona. Da qui la necessità di istituire un collegio elettorale autonomo a tutela delle specificità linguistiche delle zone interessate. An-

che in Belgio è stata istituita una circoscrizione a se stante per il territorio ove risiede la minoranza germanofona, per favorire l'elezione di un rappresentante al Parlamento europeo.

A tale proposito, poiché a breve termine si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, si auspica la rapida istituzione di una distinta circoscrizione per la Valle d'Aosta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« La regione Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella circoscrizione VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori ».

ART. 3.

1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « di lingua francese della Valle d'Aosta, » sono soppresse.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza ».

ART. 5.

1. La tabella *A* allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *A* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 6.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella *A* allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla tabella *A* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1

(Articolo 1)

« Tabella A

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	<i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Liguria - Lombardia)	Milano
II	<i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino - Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	<i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	<i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	<i>Italia insulare</i> (Sicilia - Sardegna)	Palermo
VI	Valle d'Aosta	Aosta

».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011010